



Circ. n. 5

Bergamo, 6 settembre 2021

A tutto il personale
Ai genitori
Agli studenti
Al Dsga
Agli Atti
Al Sito

Oggetto: DISPOSIZIONI VIGILANZA STUDENTI – obblighi del personale - ORDINE DI SERVIZIO - e norme per gli studenti –

Premessa

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

E' richiesta la lettura della presente circolare che, per il personale della scuola, deve essere intesa come ordine scritto, quindi vincolante per tutti.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 2007, che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

(La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici – per omissione rispetto agli obblighi organizzativi).

L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424). A tal proposito si pone l'attenzione sulla circostanza che in giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.

È appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere, **ivi compresa ricreazione, viaggi e visite di istruzione, uscite didattiche, progetti o attività varie che si svolgono nei locali scolastici**, quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623).



Relativamente alla vigilanza durante **la pausa di ricreazione**, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla

sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se **riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso**. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata e non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

Tutto ciò premesso, si può affermare che le misure organizzative da adottare sono variabili in dipendenza delle circostanze di tempo, di luogo e dell'attività da svolgere (un conto è la vigilanza in aula durante l'attività didattica, altro è la vigilanza quando gli alunni sono "in movimento", perché ad es. accedono ai bagni o al cortile durante l'intervallo; altro ancora allorché il "movimento" sia esterno alla scuola, come avviene nelle "gite" scolastiche e nelle uscite didattiche) nonché dell'età e della maturazione degli alunni.

L'obbligo di vigilanza, infatti, va inteso in senso relativo e non assoluto; il suo contenuto e i suoi limiti devono cioè essere correlati all'età e al grado di maturazione degli alunni, di modo che con l'avvicinarsi di costoro all'età del pieno discernimento, il suo esercizio non richieda la continua presenza degli insegnanti, purché siano adottate le più elementari misure organizzativa dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi (Trib. Roma, 17-2-2003; Trib. Milano, 28-6-1999; Cass., sez. III, 23-6-1993, n. 6937). Al contempo, però, è chiaro che si rende necessaria una vigilanza tanto più continua ed attenta, quanto minore è l'età degli alunni.

Età e condizioni ambientali sono dunque gli elementi di maggiore incidenza sulle scelte organizzative della scuola.

Qualunque siano le modalità prescelte, si ritiene indispensabile procedere alla loro formalizzazione, portando inoltre le stesse a conoscenza dei genitori, precisando, come sopra fatto, le ragioni delle decisioni che sono state adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sull'Istituzione Scolastica (il coinvolgimento delle famiglie, non obbligatorio dal punto di vista giuridico, è comunque quanto mai opportuno e necessario dal punto di vista del rapporto "sociale" e della conseguente necessità di equilibrio e "pace" nella relazione).

Modalità organizzative

- È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente **la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo e controllare** che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza. I collaboratori in servizio all'apertura dell'Istituto hanno il compito di provvedere **tempestivamente all'apertura delle porte di sicurezza** e verifica



percorribilità delle stesse. I collaboratori in servizio alla chiusura dell'Istituto hanno il compito di provvedere alla loro messa in sicurezza.

- Al fine di regolamentare **l'ingresso degli alunni** nell'edificio scolastico e la loro ripartizione ai rispettivi piani, all'inizio di ogni giornata, è garantita la presenza di due **collaboratori scolastici** che prestino la dovuta vigilanza sugli alunni nell'atrio dell'ingresso e i **collaboratori** assegnati ai **rispettivi piani di competenza**. I collaboratori scolastici in servizio nel primo turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- L'uscita anticipata** per motivi di famiglia, nel caso di minori, deve sempre prevedere la richiesta sottoscritta da parte dei genitori, da far pervenire, di norma, entro il giorno precedente.
- Evitare l'allontanamento dell'insegnante dalla classe**, se non per urgenti motivi - nel qual caso -
previa esplicitazione della richiesta da parte dell'insegnante - la vigilanza passa al personale ausiliario presente al piano.
- Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente**, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007).
- Gli studenti** sono tenuti a permanere nella propria aula al cambio dell'ora.
- Non è consentito allontanare uno studente dall'aula.**
- I collaboratori scolastici**, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a **presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per altre varie urgenze di servizio, avendo comunque cura di avvisare il collega presente al piano e il Direttore SGA.
- E' regolamentato **l'afflusso e il deflusso degli studenti in entrata e in uscita** (in quest'ultimo caso l'insegnante aspetta il suono della campana prima di uscire dalla classe e accompagna all'uscita i propri studenti).
- Al fine di regolamentare **l'uscita degli studenti** dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.
- Viene disciplinato l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi**: il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio; qualora l'attesa risulti superiore a cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio al piano, provvedendo a comunicare all'Ufficio di Vice-Presidenza il ritardo del docente per l'eventuale sostituzione; il docente non in servizio nell'ora precedente, al suono della campanella del cambio dell'ora, è tenuto a farsi trovare davanti all'aula interessata; il docente che ha lezione nell'ora successiva, lascia la classe al suono della campanella recandosi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. La vigilanza della classe è assicurata dai collaboratori in servizio al piano.
- I collaboratori scolastici favoriscono quindi l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate **al cambio di turno** e segnalando tempestivamente alla vice-presidenza eventuali emergenze.
- Viene disciplinato il controllo degli alunni durante **l'intervallo** affidando la sorveglianza "in solido" a tutti i docenti in servizio alla terza ora, coadiuvati dai collaboratori scolastici assegnati ai piani/spazi di riferimento.
- In caso di assemblea d'Istituto svolta all'interno dei locali della scuola, gli studenti si recano nel locale destinato ad accogliere la riunione assembleare. Responsabile della vigilanza è il docente all'uopo incaricato, coadiuvato dal personale ausiliario in servizio.
- Durante le assemblee di classe il docente in orario, sia che si trovi all'interno oppure al di fuori dell'aula, è responsabile tanto quanto durante le normali ore di lezione.
- La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate**, viaggi d'istruzione o uscite didattiche è costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del



codice civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della L. 312, dell'11.7.80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (vedi Regolamento d'Istituto delle visite guidate e viaggi d'istruzione). In particolare, si sottolinea che su tutti i docenti impegnati nelle attività di accompagnamento degli alunni nelle gite scolastiche grava inoltre **un obbligo di diligenza preventivo**, ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 1769/2012) secondo la quale i docenti devono anche controllare le singole stanze dove alloggiano i ragazzi al fine di verificarne l'assenza di possibili cause di pericolo/danno.

- Durante **il tragitto aula - palestra, laboratori, aule e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente**. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati, all'andata e al ritorno, dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra, e negli spogliatoi, è affidata al docente di Scienze Motorie.
- È garantita la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente e per iscritto alla Dirigenza eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra/laboratorio. (L'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati incustoditi dagli allievi durante gli spostamenti e durante gli intervalli).
- Esperti esterni**. Qualora la progettualità dell'Istituto abbia previsto l'intervento di "esperti" a supporto dell'attività didattica, l'autorizzazione si intende concessa se intervento e progetto relativo siano stati inseriti nel Ptof con regolare delibera degli organi collegiali. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto" per la durata dell'intervento.
- La vigilanza sugli alunni DVA** che potrebbero presentare comportamenti imprevedibili deve essere sempre assicurata dall'insegnante di sostegno e dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico. Non è pertanto possibile assegnare all'educatore la responsabilità della vigilanza sulla classe che resta in toto al docente.
- I docenti ed i Collaboratori Scolastici segnalano tempestivamente al Datore di Lavoro, al RSPP e/o al RLS qualunque cosa possa configurare una eventuale situazione di pericolo.
- E' previsto il controllo di tutti i materiali utilizzati, al fine della verifica di conformità alle norme CE.
- Viene proposta, ad ogni inizio anno, l'adesione alla stipula di contratto di assicurazione per la responsabilità civile
- Viene regolamentato l'uso di aule/ambienti speciali (palestra, laboratori tecnico-scientifici, lab.multimediale, aula magna...).
- E' richiesto, **agli operatori scolastici così come agli utenti del servizio**, il rispetto attento e scrupoloso di tutto quanto espressamente prescritto in tema di Sicurezza (D.lgs 81/2008).
- La Dirigenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardare l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie, di norma almeno il giorno antecedente la variazione, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l'assistenza di docenti nella scuola. In caso di scioperi di categoria preavvisati, previa valutazione dell'impatto sul normale funzionamento delle attività, la scuola, se è il caso, avviserà le famiglie di non poter essere in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.
- In caso di **sciopero**, i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola; i docenti presenti a scuola hanno anche loro il dovere di vigilare sugli alunni durante il loro orario di servizio.



INFORTUNI DI ALUNNI - ADEMPIMENTI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso (D.Lgs. 81/08) che devono intervenire con immediatezza.

- In caso di infortunio/malore - operazioni da compiere in caso di infortunio, incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:
 1. avvertire i familiari, ricordando loro che, in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, dovranno poi consegnare il referto o il certificato medico all'ufficio di Segreteria della scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi;
 2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti, o sia evidente, che l'infortunio necessiti di intervento o accertamento medico occorrerà contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (nuovo numero unico telefonico 112);
 3. compilare appena possibile, dunque inoltrare in Segreteria, dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio (redatta su modello predisposto);
 4. anche nel caso di infortuni del personale la denuncia deve essere presentata con le medesime modalità;
 5. Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopraindicato, tenendo sempre informata la Dirigenza riguardo eventuali sviluppi di infortuni occorsi.

Si ribadisce, che **l'obbligo di vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. I, 24-9-1984, n. 172).

A proposito della durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che esso sussista in capo alle autorità scolastiche per tutto il tempo in cui gli allievi vengono a trovarsi legittimamente all'interno della scuola fino al loro effettivo licenziamento; ricorre pertanto la responsabilità per le lesioni subite dagli alunni nell'ambito dell'edificio scolastico, anche nel caso in cui il fatto si sia verificato al di fuori dell'orario delle lezioni, ove non sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Costituzione, art.28; Codice Civile, artt. 2043, 2047, 2048; art. 6 DPR 416/74; art 61, L. 312/80; D.L.vo 297/94; DI n. 129 del 28/08/2018; D.L.vo 81/08; art. 29, c. 5 e art.44, c.1 Tab.A del CCNL Scuola 2007; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento d'istituto.

In particolare, si riporta il testo delle norme generali sulla **responsabilità civile per omessa vigilanza**.

Ai sensi **dell'art. 2047** c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone **l'art. 2048** c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

I collaboratori scolastici svolgeranno l'attività di vigilanza attenendosi al Piano delle attività redatto dal



Ministero dell'Istruzione

IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CATERINA CANIANA"

Via Polaresco 19 - 24129 Bergamo - Tel. 035 250547 - <http://www.istitutocaniana.edu.it>

email: bgis02900l@istruzione.it bgis02900l@pec.istruzione.it

Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO



D.S.G.A, che stabilisce un piano articolato di posizionamento del personale che permetta il controllo generale negli spazi temporali di seguito regolati.

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/08.

Le disposizioni previste nella presente circolare integrano e completano – nella materia in oggetto - le disposizioni della Maxi circolare n.1 del 1° settembre 2021.

La Dirigente Scolastica

Mariagrazia Agostinelli

(Documento firmato digitalmente)